

La possibilità. La gestione dell'eccedenza rispetto ai 5 milioni

Affrancamento oneroso per il surplus

■ Il bonus aggregazioni prevede un limite di 5 milioni di euro imputabile ad avviamento o all'incremento del valore dei beni strumentali materiali e immateriali. Per le operazioni di fusione e scissione tali maggiori valori derivano dall'imputazione del disavanzo da concambio, che si genera nelle operazioni fra parti terze, e non da quello da annullamento, che viceversa si caratterizza per essere una posta di equilibrio contabile che si può generare solo nell'ambito di operazioni di fusione e scissione tra società legate tra loro da vincoli partecipativi.

Qualora il maggior valore generatosi per effetto dell'operazione di aggregazione aziendale sia superiore a 5 milioni di euro, il contribuente potrà individuare autonomamente quali maggiori valori iscritti dovranno considerarsi fiscalmente riconosciuti (circolare 16/E/07, paragrafo 4.1).

In presenza poi di un'eccedenza rispetto al valore di 5 milioni per il quale il riconoscimento fiscale è da considerarsi gratuito, è possibile affrancare la stessa in via onerosa (circolare 57/E/08 paragrafo 3.3.3). Si consideri

l'ipotesi in cui a seguito di un'operazione di conferimento la società conferitaria iscriva valori civilistici delle immobilizzazioni ricevute pari a 10 milioni di euro. Il valore fiscale delle medesime immobilizzazioni presso il soggetto conferente è pari a 3 milioni di euro. Pertanto, il disallineamento tra valore civile e fiscale ammonta a 7 milioni di euro. In tal caso, la società conferitaria, ricorrendo ai requisiti previsti dalla disciplina del bonus aggregazioni, ha ottenuto il riconoscimento fiscale "gratuito" del maggior valore delle immobilizzazioni nei limiti di 5 milioni di euro e, quindi, ha incrementato il valore fiscalmente riconosciuto delle stesse sino a 8 milioni di euro. Se la società conferitaria intende anche optare per la disciplina dell'imposta sostitutiva, essa dovrà applicare l'aliquota relativa al primo scaglione (pari al 12%) sull'ammontare residuo del disallineamento tra valore civile e fiscale ancora esistente, ossia fino a 2 milioni di euro (10 milioni - 8 milioni).

In caso poi di successiva operazione straordinaria che genera la decadenza dal bonus aggregazioni, ci si potrà av-

valere di uno o uno o di entrambi i regimi di affrancamento a titolo oneroso relativamente alla successiva operazione straordinaria, fermo restando che i valori fiscali di partenza per il riallineamento ai maggiori valori contabili sono quelli che risultavano riconosciuti ante bonus aggregazioni (circolare 28/E/2009, paragrafo 8.1). Le Entrate hanno precisato che, nella diversa ipotesi in cui l'opzione per il regime di imposizione sostitutiva (articolo 176 comma 2-ter) riguardi una successiva operazione straordinaria posta in essere dal medesimo soggetto che ha già fruito del beneficio, l'applicazione della sostitutiva è ugualmente ammessa. In tal caso, i maggiori valori riconosciuti per effetto del bonus aggregazioni devono intendersi definitivi - e si possono considerare nell'ultimo valore fiscale dei beni da riallineare - solo se è decorso il «periodo di sorveglianza» di quattro periodi di imposta o, in caso di perfezionamento entro il periodo di sorveglianza, se il contribuente abbia ottenuto la disapplicazione tramite interpello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA